

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 101 a iniziativa della Giunta regionale

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Signori consiglieri,

con questa proposta di legge si interviene per adeguare la normativa regionale in materia di addizionale regionale all'IRPEF, al fine di garantire la coerenza della disciplina regionale con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabilita dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

La proposta di legge si compone di 2 articoli di seguito illustrati.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di addizionale regionale all'Irpef.

L'articolo 1, comma 5, della legge di bilancio statale 2022 n. 234/2021, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni stabilita dal comma 2 del provvedimento medesimo, differisce al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le Regioni sono tenute a pubblicare in G.U. l'eventuale maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef.

Il comma 6 del citato articolo 1 della legge 234/2021, stabilisce inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022, anziché entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.

Quanto sopra al fine di consentire di adeguare le legislazioni regionali alle modifiche in materia di Irpef introdotte dall'articolo 1, commi 2-4, della suddetta legge 234/2021 con la riduzione da cinque a quattro degli scaglioni di reddito cui commisurare il calcolo dell'addizionale.

Le modifiche sull'Irpef previste dalla legge 234/2021 individuano le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Tale riforma dell'Irpef prevista dalla legge 234/2021 ha modificato in maniera strutturale anche le detrazioni d'imposta.

Con la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze del 1° febbraio 2022, n. 2, è stato chiarito, tra l'altro, che:

- le Regioni che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del d.lgs. 68/2011, abbiano modificato la disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021 sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef (che non risulta, quindi, compatibile con il nuovo sistema di scaglioni delineato dalla legge di bilancio 2022), al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef, devono provvedere all'emanazione di apposita legge regionale di adeguamento.

La disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997, è stata poi integrata dall'articolo 6 del d.lgs. 68/2011 - recante disposizioni sul federalismo fiscale provinciale e regionale - che detta norme valide solo per le Regioni ordinarie le quali possono variare l'aliquota base. L'aliquota di base dell'addizionale dall'anno 2012 è pari all'1,23 %. Tale maggiorazione non può essere superiore, a decorrere dall'anno 2015, a 2,1 punti percentuali.

La norma statale di cui al predetto articolo 6 dispone, tra l'altro, anche che:

- la maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo

scaglione dei redditi IRPEF;

- nel caso in cui la Regione decida di non adottare un'unica aliquota ma una pluralità di aliquote differenziate tra loro, queste devono essere articolate esclusivamente in relazione ai medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF, alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

La Regione Marche con l'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37, a decorrere dall'anno di imposta 2013, ha rideterminato l'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto alla aliquota di base del 1,23%, in maniera progressiva, articolata per scaglioni di reddito, secondo le seguenti misure percentuali:

- a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
- b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 0,30 per cento;
- c) oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, maggiorazione del 0,47 per cento;
- d) oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, maggiorazione del 0,49 per cento;
- e) oltre 75.000,00 euro, maggiorazione del 0,50 per cento.

La proposta in esame di adeguamento ai nuovi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, a decorrere dall'anno 2022, per continuare ad assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, prevede la seguente rimodulazione, rispetto alla aliquota di base:

- a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
- b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 0,30 per cento;
- c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,47 per cento;
- d) oltre 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,49 per cento.

La manovra proposta è improntata al mantenimento del criterio di gradualità delle aliquote in relazione agli scaglioni di reddito imponibile, in attuazione del principio costituzionale di progressività del prelievo, consentendo una lieve diminuzione complessiva della pressione fiscale.

L'articolo 2 dichiara questa legge urgente.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1

Il comma 1 di questo articolo adegua l'addizionale regionale Irpef alle modifiche in materia di Irpef introdotte dall'articolo 1, commi 2-4, della legge 234/2021 con la riduzione da cinque a quattro degli scaglioni di reddito cui commisurare il calcolo dell'addizionale stessa.

Il comma 2 quantifica in euro 62.000 la perdita di gettito di competenza a decorrere dall'anno d'imposta 2022 derivante dalla nuova articolazione degli scaglioni di reddito Irpef.

Per stimare l'impatto sul gettito, sono state effettuate elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, estrapolati all'anno 2022.

Considerata la validità della disposizione normativa a decorrere dall'anno di imposta 2022, la minore entrata da registrare a carico del capitolo iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente risulta la seguente:

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	Variazione anno 2022	Variazione anno 2023	Variazione anno 2024	Note
Titolo 1 / Tipologia 10101	1101010024	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE (ART. 39 L.R. 29/2004 - ART. 7 L.R. 28/2011 - ART. 6 LR 37/2012)	- 62.000,00	-62.00,00	-62.000,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio vigente per le annualità 2022 e 2023.

Il comma 3 assicura la copertura della minore entrata con la contestuale ed equivalente riduzione dello stanziamento già iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente a carico del capitolo sotto riportato, che presenta la necessaria disponibilità:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Variazione anno 2022	Variazione anno 2023	Variazione anno 2024	Note
Missione 20 / Programma 1 Titolo 1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31)	- 62.000,00	-62.00,00	-62.000,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio vigente per le annualità 2022 e 2023.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti.

Articolo 2

L'articolo dichiara l'urgenza di questa legge.